



# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

## COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Atto n. 40**  
**Data 27/10/2016**

Oggetto:

**MODIFICA AL "REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI"**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **18,40** presso il Centro Sportivo Polivalente della Frazione di Smirra, alla prima convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

#### **ALESSANDRI ALBERTO SINDACO - Presente**

ROMITI	DONATO	Presente	BENEDETTI	MARTINA	Presente
ROMEDIA	CARLA	Presente	DITOMASO	MARCO	Presente
VALERI	MARCO	Presente	CATENA	PATRIZIO	Assente
POLIDORI	STEFANO	Presente	SABBATINI	PAOLO	Assente
SARAGA	RACHELE	Presente	MONACCHI	PATRIZIO	Presente
VALERI	MARIA ASSUNTA	Presente	SABATINI	PATRIZIA	Presente

Presenti: 11

Il Sindaco Presidente, risultato legale il numero degli intervenuti, nomina scrutatori i Signori:

Monacchi Patrizio, Saraga Rachele, Romedia Carla

Partecipa il Segretario **RANOCCHI SABRINA**

La seduta è PUBBLICA.



# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

## In continuazione di seduta- Punto n.9 dell'o.d.g.

Il Presidente pone in discussione l'argomento del presente punto all'o.d.g., dà la parola all'Assessore Romiti Donato, sottoponendo all'esame del Consiglio il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Servizio TRIBUTI.

### SETTORE TRIBUTI

Oggetto:

**MODIFICA AL "REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI".**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FORESTO VITTORIO

#### **PREMESSO:**

CHE con deliberazione di C.C. n.114 del 30.11.98 è stato approvato il "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" e che il suddetto Regolamento è stato successivamente modificato con Deliberazioni di C.C. n.121 del 30.12.1998, n.10 del 28.02.2002, n.9 del 30.03.2007 e n.9 del 22.04.2010;

CHE con contratto Rep. n.7288 del 05/04/2016 è stata affidata, tra l'altro, alla Soc. Andreani Srl, a decorrere dall'01/01/2016, la riscossione coattiva (in concessione) di tutte le entrate comunali;

PRESO ATTO che la concessionaria di cui sopra effettuerà la riscossione coattiva mediante l'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14/04/1910, n.639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n.602, in quanto compatibili;

DATO ATTO che al momento, il vigente Regolamento delle Entrate all'art.7 prevede solo la riscossione coattiva mediante ruolo;

PRESO ATTO che, comunque, tale disposizione risulta di fatto superata in quanto l'art.7, comma 2, lettera gg quater, del D.L. n.70/2011 dispone che, alla luce del fatto che Equitalia non riscuoterà più per gli Enti Locali, gli Enti Locali stessi effettuano la riscossione coattiva *"sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. 10/04/1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le*



# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

*disposizioni del titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n.602, in quanto compatibili";*

CHE quindi occorre adeguare conseguentemente tale articolo 7 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali;

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene, pertanto, di modificare il vigente Regolamento delle Entrate Comunali sostituendo l'art.7 "Riscossione ordinaria e coattiva".

## **VISTI:**

- Legge 27.12.2006, N.296;
- Art.52 D.Lgs. n.446/97;
- D.L.vo 18.08.2000,n.267;
- Statuto Comunale;

**RICHIAMATO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - come modificato dall'art. 3, c. 2 - lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. B);

## **PROPONE**

**1) DI MODIFICARE** il vigente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" nel modo seguente:

l'art.7 è sostituito come segue:

*"Articolo 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA*

*1) La riscossione avviene secondo il disposto normativo delle singole entrate (ed eventuali regolamenti di gestione).*

*2) La Giunta Comunale determina il numero delle rate con cui porre in riscossione ordinaria la Tassa Rifiuti.*

*3) La riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, se non altrove disposto, è attuata:*

*a) secondo il combinato disposto dei D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e 28 gennaio 1988, n.43;*

*oppure:*

*b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al R.D.14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R.*



# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: [www.comune.cagli.ps.it](http://www.comune.cagli.ps.it) E-mail:[municipio@lcomune.cagli.ps.it](mailto:municipio@lcomune.cagli.ps.it)

*29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti d'importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.*

*Ai fini di cui alla lettera b) di cui sopra il Sindaco o il Legale rappresentante della Società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'art.11 del T.U. di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni.*

*4) Il Responsabile del Servizio a cui l'entrata si riferisce provvede alla formazione degli elenchi propedeutici alla riscossione coattiva. Ad elenchi formati, i conseguenti atti relativi al procedimento di riscossione coattiva verranno emessi a cura del Responsabile del Servizio Entrate, compresa la formazione dei ruoli (ordinari, suppletivi, coattivi) per le entrate per le quali la specifica normativa (ed eventuale regolamento di gestione) prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602. Compete allo stesso responsabile l'apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli e/o delle liste di carico, nonché l'eventuale predisposizione di discarichi.*

*5) Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il Responsabile del Servizio ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica."*

## **2) DI DARE ATTO** che:

- in conseguenza a quanto previsto dall'art.53, comma 16, della Legge 23.12.00, n.388, così come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della Legge 28.12.01, n.448, **le modifiche al "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° Gennaio 2017.** Il regolamento, unitamente all'atto deliberativo, viene trasmesso al Ministero delle Finanze nei modi e termini di legge. Conseguentemente a quanto sopra viene adeguato l'art.14 "Disposizioni finali e transitorie";

- a seguito delle modifiche di cui al presente atto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" in vigore è quello che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (All."A"), il quale sostituisce integralmente il precedente approvato con la citata Deliberazione di C.C. n.114 del 30.11.1998 e successivamente modificato con Deliberazioni di C.C. n.121 del 30.12.1998, n.10 del Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/10/2016 pag.4



# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

28.02.2002, n.9 del 30.03.2007 e n.9 del 22.04.2010".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio TRIBUTI;**

**DATO ATTO CHE risulta attivata la ripresa con la telecamera;**

**UDITI I SEGUENTI INTERVENTI che si riportano in modo integrale come da registrazione agli atti:**

### **ROMITI DONATO- VICE SINDACO:**

"Grazie Sindaco. La delibera che riguarda la modifica del Regolamento generale delle entrate prevede esclusivamente la variazione dell'articolo 7 del vecchio regolamento "Riscossione ordinaria e coattiva". Questa variazione prevede l'opportunità di procedere alla riscossione coattiva non più solo tramite ruolo "Equitalia" ma anche con l'ingiunzione fiscale, Questa praticamente è la variazione che stiamo apportando noi a questo regolamento, faccio delle considerazioni: a livello organizzativo abbiamo trasformato il servizio tributi in servizio entrate. La razionalizzazione di questi compiti vede in capo al responsabile del servizio a cui l'entrata si riferisce la normale gestione fino alla formazione degli elenchi propedeutici alla riscossione coattiva la cui responsabilità di predisporre tutti gli atti relativi al procedimento coattivo passa al responsabile del servizio entrate. Qui mi sento di fare una considerazione, visto che sono anche l'Assessore al Bilancio, le entrate del Comune prevalentemente sono entrate tributarie e l'assorbimento dei costi fissi, quanto parliamo di costi fissi intendo il personale, intendo i mutui. Ben poco rimane a disposizione di una Amministrazione per poter fare dell'altro. Soddisfatti tutti i servizi essenziali, per far qualcosa bisogna che noi le risorse...visto che a livello di accrescimento delle aliquote, siamo arrivati ad un livello ormai quasi al limite, direi, per quanto riguarda poi i trasferimenti dallo Stato non ne parliamo proprio che ogni anno ci tagliano grandi fondi. L'unica risorsa che abbiamo per poter fare qualcos'altro di quello che è il mantenimento della normale gestione è quella di andare a vedere tra tutte le entrate extra tributarie che sono quelle che possono venire dagli affitti ed altro chiaramente. L'unica attività che possiamo fare è fare un attento monitoraggio sia in termini di entrate che in termini di spesa .... (cambio nastro).....Questo non vuol dire voler andare a fare qualcosa a qualcuno ma vuol dire instaurare un regime di equità che è stato uno delle fondamenta della nostra attività sin da quando ci siamo entrati."



# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - come modificato dall'art. 3, c. 2 - lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213, espressi dal Responsabile del Servizio TRIBUTI e dal Responsabile del Servizio ECONOMICO (ALL. B e C), allegati alla presente deliberazione;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1) DI MODIFICARE il vigente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" nel modo seguente:

l'art.7 è sostituito come segue:

### *"Articolo 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA*

*1) La riscossione avviene secondo il disposto normativo delle singole entrate (ed eventuali regolamenti di gestione).*

*2) La Giunta Comunale determina il numero delle rate con cui porre in riscossione ordinaria la Tassa Rifiuti.*

*3) La riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, se non altrove disposto, è attuata:*

*a) secondo il combinato disposto dei D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e 28 gennaio 1988, n.43;*

*oppure:*

*b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al R.D.14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti d'importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.*

*Ai fini di cui alla lettera b) di cui sopra il Sindaco o il Legale rappresentante della Società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'art.11 del T.U. di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 13*



# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

*aprile 1999, n.112, e successive modificazioni.*

*4) Il Responsabile del Servizio a cui l'entrata si riferisce provvede alla formazione degli elenchi propedeutici alla riscossione coattiva. Ad elenchi formati, i conseguenti atti relativi al procedimento di riscossione coattiva verranno emessi a cura del Responsabile del Servizio Entrate, compresa la formazione dei ruoli (ordinari, suppletivi, coattivi) per le entrate per le quali la specifica normativa (ed eventuale regolamento di gestione) prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602. Compete allo stesso responsabile l'apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli e/o delle liste di carico, nonché l'eventuale predisposizione di discarichi.*

*5) Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il Responsabile del Servizio ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica."*

2) DI DARE ATTO che:

- in conseguenza a quanto previsto dall'art.53, comma 16, della Legge 23.12.00, n.388, così come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della Legge 28.12.01, n.448, le modifiche al "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° Gennaio 2017. Il regolamento, unitamente all'atto deliberativo, viene trasmesso al Ministero delle Finanze nei modi e termini di legge. Conseguentemente a quanto sopra viene adeguato l'art.14 "Disposizioni finali e transitorie";

- a seguito delle modifiche di cui al presente atto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" in vigore è quello che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (All."A"), il quale sostituisce integralmente il precedente approvato con la citata Deliberazione di C.C. n.114 del 30.11.1998 e successivamente modificato con Deliberazioni di C.C. n.121 del 30.12.1998, n.10 del 28.02.2002, n.9 del 30.03.2007 e n.9 del 22.04.2010".



# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: [www.comune.cagli.ps.it](http://www.comune.cagli.ps.it) E-mail:[municipio@lcomune.cagli.ps.it](mailto:municipio@lcomune.cagli.ps.it)

Del che è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**

f.to ALESSANDRI ALBERTO

f.to RANOCCHI SABRINA

---

COMUNE DI CAGLI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE  
DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

FINALITA'	Art. 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	Art. 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI	Art. 3
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	Art. 4
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Art. 5
RESPONSABILE DELLE ENTRATE	Art. 6
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	Art. 7
SANZIONI TRIBUTARIE	Art. 8
INTERESSI	Art. 9
PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON CREDITI D'IMPOSTA	Art. 10
IMPORTO MINIMO	Art. 11
ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	Art. 12
RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA E DETERMINAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO	Art. 13
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Art. 14

## **Articolo 1 - FINALITA'**

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, al decreto legislativo 77 del 1995, alla legge 127 del 1997 e loro successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto legislativo 446 del 1997, disciplina le entrate relative ai tributi comunali, le entrate patrimoniali - inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e relativi accessori - le entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ed ha lo scopo di :
  - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi ;
  - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ;
  - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità ;
  - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente locale ;
  - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
- 2) Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

## **Articolo 2 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

- 1) Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

- 2) Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

### **Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI**

- 1) Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, la competenza a determinare aliquote, tariffe e prezzi, spetta agli organi previsti dalle specifiche leggi, entro i termini previsti dalle leggi stesse.
- 2) In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

### **Articolo 4 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI ED ESCLUSIONI**

- 1) Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
- 2) Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovuti ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
- 3) Sono esenti dai tributi comunali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

### **Articolo 5 - AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- 1) In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal

rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo  
ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

- 2) Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto Leg.vo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della legge 23.12.1996 n. 662, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

#### **Articolo 6 - RESPONSABILE DELLE ENTRATE**

- 1) Sono responsabili delle singole entrate i Responsabili dei servizi di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
- 2) Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
- 3) Spettano ai responsabili delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
- 4) I responsabili di cui al 1° comma contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
- 5) Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

#### **Articolo 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA**

- 1) La riscossione avviene secondo il disposto normativo delle singole entrate (ed eventuali regolamenti di gestione).
- 2) La Giunta Comunale determina il numero delle rate con cui

porre in riscossione ordinaria la Tassa Rifiuti.

- 3) La riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, se non altrove disposto, è attuata:
  - a) secondo il combinato disposto dei D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e 28 gennaio 1988, n.43; oppure:
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti d'importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.  
Ai fini di cui alla lettera b) di cui sopra il Sindaco o il Legale rappresentante della Società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'art.11 del T.U. di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni.
- 4) Il Responsabile del Servizio a cui l'entrata si riferisce provvede alla formazione degli elenchi propedeutici alla riscossione coattiva. Ad elenchi formati, i conseguenti atti relativi al procedimento di riscossione coattiva verranno emessi a cura del Responsabile del Servizio Entrate, compresa la formazione dei ruoli (ordinari, suppletivi, coattivi) per le entrate per le quali la specifica normativa (ed eventuale regolamento di gestione) prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602. Compete allo stesso responsabile l'apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli e/o delle liste di carico, nonché l'eventuale predisposizione di discarichi.
- 5) Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il Responsabile del Servizio ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

#### **Articolo 8 - SANZIONI TRIBUTARIE**

- 1) In considerazione del disposto del comma 133, lettera 1) dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti :

- a -la gravità della violazione commessa, desunta anche dalla "condotta dell'agente", di cui all'art. 7, D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
  - b -la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
  - c -le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
  - d -l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'ente locale;
  - e -l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
  - f -l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
  - g -l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
  - h -l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
- 2) La Giunta Comunale può stabilire, con la propria deliberazione, per tutte o alcune delle fattispecie e dei comportamenti rilevanti ai fini della determinazione della sanzione di cui alle lettere del comma 1°, parametri per comminare la sanzione. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
  - 3) Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivino da verifiche, controlli ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'ente locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.
  - 4) Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un Comune diverso.
  - 5) Non si applicano altresì le sanzioni per le omesse tardive o infedeli denunce che non comportino anche un infedele tardivo

o omesso pagamento.

#### **Articolo 9 - INTERESSI**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n.296, la misura annua degli interessi per i tributi locali è determinata in + 3,00 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale.

#### **Articolo 10 - PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON CREDITI D'IMPOSTA**

1. In base al disposto dall'art.1, comma 167, della Legge 27.12.2006, n.296, è prevista la compensazione sulle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 è consentita la compensazione solo del credito maturato con il debito maturato.

3. Per ottenere la compensazione, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi specifica richiesta, redatta su modello predisposto dall'Ufficio e distribuito gratuitamente, dalla quale devono risultare:

a) l'esatto ammontare del credito tributario che si intende utilizzare in compensazione e le relative annualità di riferimento;

b) l'ammontare del debito compensato con il credito di cui al punto precedente e le relative annualità di riferimento.

4. La compensazione si perfeziona previa autorizzazione dell'Ufficio Tributi, che verificherà la corrispondenza di quanto richiesto dal contribuente. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina.

#### **Articolo 11 - IMPORTO MINIMO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 168, della L.27.12.2006, n.296, viene fissato in €. 2,07, per tutti i tributi comunali, l'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi.

#### **Articolo 12 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO**

1) In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

2) Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la

verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

- 3) Per un progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
- 4) Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
- 5) Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
- 6) Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24,25,26 e 28 della L.8 giugno 1990, n.142.

**Articolo 13 - RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA E  
DETERMINAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO  
(D.M. 08.01.01 - G.U. 26.01.01, N.21)**

- 1) Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
- 2) L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1 sarà determinato dal Responsabile del Servizio con l'atto notificato, nei limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria (art.2 del D.M. 8.1.01).
- 3) Non sono ripetibili:
  - a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente;
  - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
- 4) Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente

al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

- 5) Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

#### **Articolo 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- 1) Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
- 2) Le modifiche di cui alla presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2017. Il Regolamento, unitamente all'atto deliberativo, viene trasmesso al Ministero delle Finanze nei modi e nei termini di legge.
- 3) Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.